



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI  
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 17.02.2021

Info/42(R)/OLIO DA CUCINA ESAUSTO/Secondo il TAR non è sottoprodotto ne biomassa

**L'OLIO DA CUCINA USATO NON E' UN SOTTOPRODOTTO  
E NON E' UNA BIOMASSA. CHIARIMENTI DAL TAR LAZIO**

Il Tar Lazio, **nella sentenza n.1806/2021** pubblicata il 15 febbraio u.s., afferma **che l'olio da cucina esausto non è "sottoprodotto"**, osservando peraltro che l'olio di cottura non può neanche rientrare nelle sostanze elencate nella citata Tab. 1 allegata al DM 6 luglio 2012 che elenca "i sottoprodotti/rifiuti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas", elencazione nella quale non è richiamato l'olio vegetale esausto, pertanto non gode degli incentivi riservati da tale Decreto agli impianti di biomassa.

Sempre secondo il Giudice amministrativo l'olio da cucina **non può ritenersi un sottoprodotto neanche secondo la definizione di legge di cui all'art. 184bis d.lgs. 152/2006**; non viene infatti rispettata la condizione di cui alla lett. b) ("è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi"), trattandosi di sostanza usualmente destinata "a smaltimento".

Non viene neanche realizzata la condizione di cui alla lett. c) del medesimo articolo ("la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale") in quanto per l'utilizzo quale carburante è necessaria un'ulteriore operazione di filtraggio. E' indicativo peraltro che nella stessa tabella allegata al decreto tra "i sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali" utilizzabili in impianti a biomasse in relazione a quelli derivanti dalla "trasformazione delle olive" e dalla "lavorazione di frutti e semi oleosi" - ambiti evidentemente coincidenti con quello di cui si tratta - non si indica l'olio esausto bensì elementi di natura diversa (rispettivamente "sanse, sanse di oliva disoleata, acque di vegetazione" e "pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo").

Così il TAR ha confermato il diniego da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) agli incentivi per le fonti rinnovabili di energia ad un impianto alimentato ad olio esausto da cucina, in quanto "Come correttamente osservato dal GSE, **un impianto che usa una sostanza/biomassa liquida è un impianto a bioliquidi e non un impianto a biomassa o un impianto biogas**"

Poiché la controversia si era incentrata sulla qualificazione della fonte di alimentazione dell'impianto (olio da cucina usato) come bioliquido o biomassa il Giudice, riportando una precedente pronuncia (Tar Lazio 25 ottobre 2018 n. 10358) ha precisato che secondo la definizione legislativa (art. 2, d.lgs. n. 28/2011) **biomassa** è la "frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali),

dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”; il **bioliquido** rientra invece nei “combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l’elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa”.

Tale qualificazione è del resto in linea con quanto correttamente osservato dal G.S.E., un impianto che usa una sostanza/biomassa liquida è un impianto a bioliquidi e non un impianto a biomassa o un impianto biogas e pertanto non è applicabile, come invece sostiene parte ricorrente, quanto previsto dall’art. 8, comma 4, del decreto, che è riferibile a soli impianti a biomassa e biogas, bensì, l’art. 8, comma 1, secondo cui “per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, l’accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto è subordinato al rispetto e alla verifica dei criteri di sostenibilità, da effettuarsi con le modalità di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011”.

Per gli interessati agli approfondimenti si allega la Sentenza.